



Comune di Lostallo

Cantone dei Grigioni

REGOLAMENTO SCOLASTICO

Regolamento scolastico del Comune di Lostallo

Indice

I) Disposizioni generali	4
Art. 1 Tipi di scuola.....	4
Art. 2 Obbligo scolastico, luogo di frequenza e carattere gratuito	4
Art. 3 Ammissione	4
Art. 4 Strutture diurne	5
Art. 5 Offerte supplementari	5
Art. 6 Durata dell'insegnamento	5
Art. 7 Orario d'insegnamento.....	5
Art. 8 Valutazione e promozione.....	5
II) Consiglio scolastico.....	5
Art. 9 Disposizioni generali.....	5
Art. 10 Doveri e competenze	5
Art. 11 Il Presidente.....	7
Art. 12 Firma	7
Art. 13 Convocazione e competenza di decisione	7
Art. 14 Frequenza e obbligo di discrezione.....	7
III) Direzione, responsabile di sede e dell'economato.....	8
Art. 15 Direzione	8
Art. 16 Responsabile di sede.....	8
Art. 17 Responsabile dell'economato	9
IV) Insegnanti.....	9
Art. 18 Nomina	9
Art. 19 Rapporto d'impiego.....	9
Art. 20 Disposizioni applicabili	9
Art. 21 Compiti generali.....	9
Art. 22 Attività accessorie	10

Regolamento scolastico del Comune di Lostallo

V) Personale delle strutture diurne	10
Art. 23 Nomina	10
Art. 24 Rapporto d'impiego.....	10
Art. 25 Compiti generali.....	10
VI) Scuole corporative	10
Art. 26 Genere.....	10
Art. 27 Delegati	11
Art. 28 Altri delegati	11
Art. 29 Presenza	11
Art. 30 Relazioni.....	11
Art. 31 Preparazione delle sedute	11
Art. 32 Onorario.....	11
Art. 33 Cancelleria comunale	11
VII) Rimedi legali	11
Art. 34 Diritto di ricorso.....	11
Art. 35 Modifiche	12
VIII) Disposizioni finali.....	12
Art. 36 Entrata in vigore.....	12

Regolamento scolastico del Comune di Lostallo

Emanato sulla base dell'art. 20 della Legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni (Legge scolastica cantonale) del 21 marzo 2012.

Il Regolamento scolastico comunale disciplina l'organizzazione e la conduzione della scuola dell'infanzia e della scuola elementare (in seguito "scuole"), l'organizzazione e la definizione delle autorità comunali e dei docenti e la partecipazione del Comune di Lostallo ad altri ordini scolastici a livello regionale.

Il Regolamento scolastico contiene disposizioni di carattere generale. Per regolamentazioni dettagliate dei singoli settori, il Consiglio scolastico ha facoltà di emanare disposizioni particolari. Segnatamente:

- Linee guida;
- Organigramma;
- Organizzazione interna del Consiglio scolastico;
- Direttive della sede;
- Tariffe delle strutture diurne;
- Regole disciplinari;
- Direttive per le assenze.

Per praticità il presente Regolamento è steso facendo uso unicamente della forma maschile ma vale analogamente per la forma femminile.

I) Disposizioni generali

Art. 1 Tipi di scuola

Il Comune di Lostallo gestisce i seguenti gradi scolastici:

1. Scuola dell'infanzia;
2. Scuola elementare.

Art. 2 Obbligo scolastico, luogo di frequenza e carattere gratuito

1. L'obbligo scolastico, il luogo di frequenza e il carattere gratuito dell'insegnamento si conformano al diritto cantonale.
2. Se il numero degli allievi di 5 e 6 anni lo consente, il Consiglio scolastico ammette alla scuola dell'infanzia anche i bambini di 4 anni a tempo pieno o parziale.
3. La frequenza della scuola dell'infanzia può essere dichiarata obbligatoria per i bambini alloglotti.

Art. 3 Ammissione

- a) Sono ammessi i bambini permanentemente dimoranti nel Comune di Lostallo.
- b) Il Consiglio scolastico può permettere la frequenza della scuola dell'infanzia ed elementare a bambini residenti in altri Comuni se il numero degli iscritti lo consente. La quota di partecipazione finanziaria a carico dei genitori e/o del Comune di residenza è fissata dal Consiglio scolastico in unione con il Municipio.

Art. 4 Strutture diurne

Il Comune, in caso di necessità comprovata dalla verifica del fabbisogno, garantisce l'offerta delle seguenti ulteriori strutture diurne:

- 1) assistenza mattutina;
- 2) assistenza a mezzogiorno con pranzo;
- 3) assistenza pomeridiana.

Art. 5 Offerte supplementari

In caso di necessità il Consiglio scolastico può creare:

1. offerte supplementari quali lavoro sociale scolastico o offerte time-out;
2. offerte per allievi dotati di particolari talenti.

Art. 6 Durata dell'insegnamento

Il Consiglio scolastico stabilisce le scadenze dell'anno scolastico e le vacanze di sua competenza d'intesa e in modo coordinato con i Consigli scolastici del Moesano.

Art. 7 Orario d'insegnamento

Nell'allestimento delle griglie orarie della scuola dell'infanzia e della scuola elementare il Consiglio scolastico si ispira a principi di razionalità ed economicità evitando, nel limite del possibile, il ricorso ad ore di assistenza per garantire gli orari a blocchi prescritti a livello cantonale.

Art. 8 Valutazione e promozione

La valutazione degli allievi, il rilascio delle pagelle e la promozione si conformano alle disposizioni della legislazione cantonale.

II) Consiglio scolastico

Art. 9 Disposizioni generali

La composizione, il periodo di carica e l'organizzazione del Consiglio scolastico sono regolati dal diritto comunale.

Art. 10 Doveri e competenze

Il Consiglio scolastico dirige e sorveglia la scuola.

Provvede ad applicare la legislazione scolastica cantonale e comunale. Esso adempie a tutti quei compiti in ambito scolastico che non sono affidati a un'altra autorità o a un'istanza dalla legislazione cantonale o comunale.

Regolamento scolastico del Comune di Lostallo

Sono in particolare di competenza del Consiglio scolastico:

- 1) la decisione in merito:
 - a) all'anticipo o il differimento dell'ammissione alla scuola dell'infanzia o elementare;
 - b) alla continuazione dell'anno scolastico in una classe inferiore se il livello richiesto risulta troppo elevato per l'allievo;
 - c) al salto di classe;
 - d) all'ammissione degli allievi di 4 anni alla scuola dell'infanzia e alla definizione della loro frequenza;
 - e) all'obbligo di frequenza della scuola dell'infanzia per i bambini alloggiati e alla messa a disposizione di offerte supplementari per bambini alloggiati;
 - f) alla disposizione e alla soppressione di provvedimenti di pedagogia specializzata per il settore a bassa soglia;
 - g) all'esclusione dalla scuola di un allievo durante la scolarità obbligatoria;
 - h) all'ammissione di un allievo proveniente da un altro Comune;
 - i) alla fissazione degli orari scolastici e delle strutture diurne;
 - j) alla fissazione del pensum di insegnamento dei docenti;
- 2) l'emanazione delle disposizioni riguardanti:
 - a) organizzazione interna del Consiglio scolastico;
 - b) direttive della sede;
 - c) tariffe delle strutture diurne;
 - d) regole disciplinari;
 - e) direttive per le assenze;
 - f) mansioni della direzione oppure dei responsabili di sede e dell'economato.
- 3) il coordinamento con gli altri Consigli scolastici regionali;
- 4) la fissazione del calendario scolastico per quanto non definito a livello cantonale;
- 5) la dichiarazione dell'obbligo di presenza a scuola per allievi e docenti anche durante i pomeriggi liberi o il sabato in caso di particolari eventi;
- 6) la sanzione per infrazioni alla legislazione scolastica comunale o cantonale

Il Consiglio scolastico in unione con il Municipio provvede inoltre a:

- 1) la nomina e l'esonero degli insegnanti;
- 2) la nomina e l'esonero della direzione o il conferimento e la revoca agli insegnanti degli incarichi di responsabile di sede e dell'economato;
- 3) la nomina del medico e del dentista scolastico;
- 4) la designazione dei docenti responsabili di classe;
- 5) l'incarico dei supplenti.

Art. 11 Il Presidente

- 1) Il presidente rappresenta il Consiglio scolastico verso l'esterno, ne prepara gli affari e provvede ad attuarne le decisioni.
- 2) In casi urgenti di competenza del Consiglio scolastico, adotta i provvedimenti necessari. Di regola il Consiglio scolastico decide definitivamente in merito durante la seduta successiva.

Art. 12 Firma

Il presidente, o in sua assenza il vicepresidente, firma con il segretario, o in sua assenza un altro membro del Consiglio scolastico, gli atti, i verbali, le lettere e le risoluzioni.

Art. 13 Convocazione e competenza di decisione

Il Consiglio scolastico può validamente deliberare se:

- l'avviso di convocazione è stato diramato almeno 48 ore prima della seduta;
- partecipano alla seduta almeno tre membri.

Una decisione è valida a maggioranza relativa.

Su richiesta scritta indirizzata al presidente firmata da almeno due membri, il Consiglio scolastico deve essere convocato entro sette giorni dalla data della richiesta.

Art. 14 Frequenza e obbligo di discrezione

La partecipazione alle sedute è obbligatoria.

Per le trattande che non sono di dominio pubblico va osservata la massima discrezione.

III) Direzione, responsabile di sede e dell'economato

Art. 15 Direzione

Il Consiglio scolastico in unione con il Municipio può nominare un direttore scolastico o affidare al direttore di un altro ente scolastico del Moesano un mandato per la direzione della sede di Lostallo.

Art. 16 Responsabile di sede

- 1) In assenza della direzione, il Consiglio scolastico in unione con il Municipio, sentito il corpo docente, incarica della responsabilità di sede uno degli insegnanti.
- 2) Al responsabile di sede compete in particolare:
 - a) l'informazione regolare al Consiglio scolastico sull'andamento della sede e su qualsiasi altra questione rilevante;
 - b) la decisione su affari urgenti;
 - c) la sorveglianza sul rispetto degli Ordinamenti scolastici;
 - d) la rappresentanza del corpo docente verso il Consiglio scolastico;
 - e) la rappresentanza della sede alle riunioni regionali;
 - f) la partecipazione alle sedute di formazione e aggiornamento per le direzioni e i responsabili di sede convocate dall'Ufficio cantonale;
 - g) la coordinazione con la Corporazione regionale delle offerte da esse dipendenti;
 - h) l'organizzazione, la convocazione e la tenuta del verbale delle riunioni del corpo docente;
 - i) la sorveglianza sul rispetto degli obblighi di aggiornamento professionale da parte dell'intero corpo docente;
 - j) la coordinazione delle attività della sede con quelle delle strutture diurne;
 - k) la presentazione per approvazione al Consiglio scolastico:
 - della bozza delle griglie orarie;
 - dei progetti di attività previsti dal corpo docente;
 - del programma delle passeggiate e delle escursioni didattiche fuori dal Comune.
- 3) All'insegnante responsabile di sede viene riconosciuto uno sgravio di 2 ore sul pensum settimanale.

Art. 17 Responsabile dell'economato

- 1) In assenza della direzione, il Consiglio scolastico in unione con il Municipio, sentito il corpo docente, incarica della responsabilità dell'economato uno degli insegnanti.
- 2) Al responsabile dell'economato compete in particolare:
 - a) l'informazione regolare sulle questioni economiche al Consiglio scolastico;
 - b) la presentazione al Consiglio scolastico dei giustificativi di tutte le spese;
 - c) la decisione su spese di consumo inferiori a CHF 200.-- per caso;
 - d) la decisione su acquisti di materiale didattico fino a CHF 1'000 .— all'anno;
 - e) la tenuta della cassa scolastica congiuntamente ad un membro del Consiglio scolastico.
- 3) Al docente responsabile dell'economato è riconosciuta un'indennità equivalente al compenso aggiuntivo riconosciuto al segretario del Consiglio scolastico.

IV) Insegnanti

Art. 18 Nomina

Gli insegnanti sono impiegati del Comune. La loro nomina avviene da parte del Consiglio scolastico in unione con il Municipio.

Art. 19 Rapporto d'impiego

Il rapporto d'impiego degli insegnanti viene costituito mediante contratto di diritto pubblico nel rispetto della legislazione cantonale in materia.

Art. 20 Disposizioni applicabili

Il rapporto d'impiego è retto dalle clausole del contratto d'impiego, dai regolamenti comunali, dalle disposizioni della Legge scolastica cantonale e dalle relative disposizioni di attuazione. In via sussidiaria si applicano per analogia le disposizioni del diritto sul personale del Cantone dei Grigioni.

Art. 21 Compiti generali

Gli insegnanti hanno l'obbligo di adempiere scrupolosamente ai compiti loro affidati dalla legislazione scolastica. Il Consiglio scolastico ha facoltà di assegnare loro compiti speciali.

Essi devono educare e istruire gli scolari a loro affidati e vigilare sul mantenimento dell'ordine e della disciplina.

In particolare:

- a) emettono le pagelle e informano per iscritto i genitori, almeno tre mesi prima della fine dell'anno scolastico, nel caso la promozione dello scolaro possa essere compromessa;
- b) curano il contatto con i genitori tenendosi a disposizione per colloqui e incontri dopo la scuola e su richiesta;
- c) sbrigano i casi disciplinari meno gravi;
- d) preavvisano le richieste di congedo;
- e) vigilano sui locali, l'arredamento, il materiale scolastico e i piazzali scolastici;
- f) sorvegliano il comportamento degli scolari durante le ricreazioni;
- g) segnalano le trascuratezze e le violazioni agli organi competenti;
- h) collaborano con l'Ispettorato e i servizi specialistici;
- i) seguono i corsi di aggiornamento professionale richiesti dalla legislazione cantonale.

Art. 22 Attività accessorie

L'assunzione di attività accessorie e/o la candidatura a cariche pubbliche che potrebbero pregiudicare gli interessi della scuola vanno sottoposte all'approvazione preventiva del Consiglio scolastico.

V) Personale delle strutture diurne

Art. 23 Nomina

Il personale addetto alle strutture diurne (assistenza mattutina, a pranzo e pomeridiana) è impiegato del Comune. La nomina avviene da parte del Consiglio scolastico in unione con il Municipio.

Art. 24 Rapporto d'impiego

Il rapporto d'impiego del personale addetto alle strutture diurne è regolato da un contratto.

Art. 25 Compiti generali

Il personale addetto alle strutture diurne ha l'obbligo di adempiere scrupolosamente ai compiti ad esso affidati tramite specifico mansionario.

VI) Scuole corporative

Art. 26 Genere

Il Comune partecipa alla conduzione della scuola secondaria e di avviamento pratico (decreto di adesione dell'Assemblea comunale del 29.08.2011) e alla Corporazione scolastica del Moesano per la gestione del sostegno pedagogico, del sostegno linguistico, dei servizi ortopedagogici, della scuola speciale e di eventuali altri servizi (decreto di adesione dell'Assemblea comunale del 25.06.1993).

Il Comune può partecipare ad altre scuole di tipo corporativo previa decisione assembleare.

Art. 27 Delegati

Per la Corporazione scolastica del Moesano i rappresentanti del Comune nell'Assemblea dei delegati sono i membri del Consiglio scolastico comunale. Il periodo di carica corrisponde a quello del Consiglio scolastico comunale.

Art. 28 Altri delegati

Altri delegati vengono designati dall'Assemblea comunale.

Art. 29 Presenza

La partecipazione alle sedute è obbligatoria. Un'assenza ingiustificata per la terza volta consecutiva può comportare l'automatica revoca della carica.

Art. 30 Relazioni

I delegati sono tenuti a riferire regolarmente sull'andamento delle corporazioni nei rispettivi consessi.

Art. 31 Preparazione delle sedute

I delegati comunali sono tenuti a prepararsi prima di ogni riunione dell'assemblea dei delegati e a designare, se necessario, il capo della delegazione.

A tali riunioni preparatorie possono essere invitati altri membri del Consiglio scolastico e del Municipio oppure altri cittadini aventi un interesse diretto.

Art. 32 Onorario

I delegati comunali non percepiscono un onorario dal Comune.

Art. 33 Cancelleria comunale

Tutta la documentazione inerente ai rapporti tra Comune e Corporazioni è depositata in Cancelleria comunale che funge da segretaria della delegazione comunale.

VII) Rimedi legali

Art. 34 Diritto di ricorso

- 1) Provvedimenti e decisioni degli insegnanti, della direzione scolastica o del responsabile di sede e del presidente del Consiglio scolastico in questioni concernenti la scuola possono essere impugnati per iscritto entro dieci giorni dinanzi al Consiglio scolastico illustrando per sommi capi la decisione contestata e i motivi della contestazione.
- 2) Decisioni degli insegnanti riguardanti attribuzioni negative e mancate promozioni possono essere impuginate entro dieci giorni dinanzi all'Ufficio per la scuola popolare e lo sport. L'Ufficio può avviare una procedura di riesame speciale.
- 3) Provvedimenti e decisioni del Consiglio scolastico in questioni concernenti la scuola possono essere impugnati entro dieci giorni dinanzi al Dipartimento dell'educazione, della cultura e protezione dell'ambiente, se la Legge scolastica cantonale non stabilisce altrimenti.

Art. 35 Modifiche

Il presente Regolamento può essere modificato dall'Assemblea comunale e sottoposto all'approvazione del Dipartimento dell'educazione, della cultura e della protezione dell'ambiente.

VIII) Disposizioni finali

Art. 36 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° agosto 2015 dopo l'approvazione da parte del Dipartimento dell'educazione, della cultura e della protezione dell'ambiente e sostituisce il precedente Regolamento scolastico del 26.11.1998.

Approvato dall'Assemblea comunale del 08 giugno 2015

MUNICIPIO DI LOSTALLO

Il Sindaco: N. Giudicetti

Il Segretario: M. Valsecchi